Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 giugno 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(2947)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1952, n. **4579.**

Istituzione di un Consolato di 2ª categoria in Djakarta (Indonesia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

E' istituito un Consolato di 2ª categoria in Djakarta (Indonesia) con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato e possedimenti portoghesi nell'isola di Timor.

Il presente decreto ha effetto dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 35. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1952, n. **4580.**

Decorrenza dell'elevazione a Legazione del Consolato generale in Ottawa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947 n. 266;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947 n. 1620, relativo alla elevazione al rango di Legazione del Consolato generale d'Italia in Ottawa;
Considerato che, conformemente agli accordi intervenuti col Governo del Canadà, il Rappresentante italiano in quello Stato presentò le lettere credenziali in qualità di Ministro plenipotenziario in data 18 agosto 1947;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1620, di cui alle premesse, è integrato come segue:

La decorrenza dell'elevazione a Legazione del Consolato generale in Ottawa è fissata al 18 agosto 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 33. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1953, n. 435.

Emissione di una cartolina postale celebrativa della Fiera di Milano, edizione 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta la opportunità di emettere una cartolina postale celebrativa della Fiera di Milano, edizione 1953:

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una cartolina postale celebrativa della Fiera di Milano, edizione 1953.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche della cartolina di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini per la validità di essa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 37. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1953, n. 436.

Iscrizione nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali di alcuni tipi di sigarette con filtro e con bocchino di sughero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 giugno 1953 vengono iscritte nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali i seguenti tipi di sigarette:

Edelweiss con filtro e con bocchino di sughero: L. 16.000 il kg. convenzionale;

Tre Stelle con filtro: L. 12.000 il kg. convenzionale;

Giubek con filtro: L. 11.500 il kg. convenzionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 38. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1953.

Approvazione del nuovo regolamento dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per gli agenti e i rappresentanti di commercio, approvato con il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, e modificato con la delibera commissariale n. 66 del 15 novembre 1948, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 388;

Visto il regolamento della « Cassa nazionale di previdenza fra gli agenti e rappresentanti di commercio », adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto con delibera in data 16 febbraio 1939, approvata con la nota n. 16350 del 1° maggio 1939 dal Ministero delle corporazioni;

Visti i propri decreti 12 luglio 1950 e 21 dicembre 1950, concernenti la nomina del presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione in carica dell'Ente predetto;

Vista la delibera in data 26 marzo 1953, con la quale il predetto Consiglio di amministrazione ha adottato un nuovo regolamento in sostituzione di quello summenzionato;

Ritenuta la opportunità di approvare la delibera suddetta;

Decreta:

E' approvata la delibera in data 26 marzo 1953, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, ha adottato il nuovo regolamento nel testo allegato al presente decreto.

Roma, addì 2 maggio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

Regolamento dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio

(Approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nella seduta del 26 marzo 1953)

Art. 1.

L'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) provvede alla riscossione ed alla amministrazione dei contributi dovuti da ciascuna ditta indu-

striale, commerciale, o azienda cooperativa (indicata in seguito con la parola « Ditta ») e dai rispettivi agenti e rappresentanti (indicati in seguito con la parola « agenti ») previsti dall'art. 12 dell'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 30 giugno 1938, pubblicato con decreto del Capo del Governo del 17 novembre 1938, n. 1784 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 30 novembre 1938, e successive modifiche, nonchè alle conseguenti liquidazioni secondo le norme del presente regolamento.

Art. 2.

Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti all'Ente, entro i sei mesi dall'inizio del rapporto di agenzia, comunicando la data di inizio del rapporto stesso e tutte le generalità dell'agente opportunatamente documentate da certificati anagrafici, ed il relativo domicilio, specificando, quando l'agente sia una Società per azioni, o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la ragione sociale di essa.

Nel caso in cui l'agente sia una Associazione di fatto, una Società semplice, collettiva o in accomandita semplice, i dati di cui sopra dovranno essere comunicati nei confronti di ciascun socio di essa, con l'indicazione delle percentuali dei versamenti spettanti ad ognuno.

Le ditte devono comunicare altresì tempestivamente tutte le variazioni relative ai dati di cui sopra che si dovessero verificare nei confronti degli agenti iscritti all'Ente.

Art. 3.

Le ditte che omettono l'iscrizione, di cui ai primi due comma dell'articolo precedente, rimangono responsabili del pagamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate di spettanza propria e dei propri mandatari, maturate dall'inizio del rapporto fino alla data di iscrizione dell'agente all'Ente, gravati degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto.

E' tuttavia in facoltà dell'Ente di dispensare dal pagamento degli interessi di mora quando la mancata tempestiva iscrizione degli agenti dipenda obiettivamente da cause non imputabili alle ditte.

Art. 4.

Le ditte trasmettono all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio gli importi dei contributi trattenuti sulle provvigioni liquidate ai propri agenti e quelli di propria competenza in un'unica soluzione all'atto del pagamento delle provvigioni, accompagnandoli con una distinta da cui risulti chiaramente la causale del versamento riferita a ciascun agente.

Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o con versamento sul c/c postale dell'Ente, debbono essere riportati sulla distinta gli estremi del bollettino postale.

La ricevuta liberatoria dei versamenti viene rilasciata direttamente dall'Ente, a meno che essi non siano effettuati per vaglia postale o con versamento sul c/c postale dell'Ente stesso, nel qual caso le relative ricevute tengono luogo di quella dell'Ente.

Nessun'altra prova dell'esecuzione dei versamenti potrà essere prodotta.

Gli obblighi derivanti all'Ente per effetto del versamento dei contributi, sorgono alla data di ricezione dei singoli versamenti.

Art. 5.

La corresponsione degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto dei contributi di cui fosse omesso o ritardato il versamento, decorre dalla data in cui essi avrebbero dovuto essere corrisposti, e viene effettuata su richiesta dell'Ente.

L'Ente può astenersi dal richiedere gli interessi di mora quando risulti che le ditte non abbiano provveduto al versamento dei contributi per ragioni di forza maggiore o che i versamenti, benchè effettuati, non siano pervenuti all'Ente per circostanze non imputabili alle ditte.

Art. 6.

L'Ente istituisce per ciascun agente conti individuali in cui annota i versamenti effettuati dalle ditte sotto la data dell'avvenuta ricezione di essi.

Su detti conti devono essere annotati altresì tutti gli accreditamenti derivanti da attribuzioni di utili o da altre cause.

Art. 7.

L'Ente, all'atto della istituzione del primo conto di ciascun agente, rilascia all'interessato un certificato di iscrizione.

Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario, l'Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo del conto ad esso intestato da cui risultino i saldi accreditati alla data di chiusura dell'esercizio stesso, in relazione ad ogni ditta.

Trascorsi tre mesi dall'invio del riepilogo di cui al comma precedente, ove non pervengano reclami, esso si intende definitivamente accettato ed approvato dagli agenti interessati.

Il certificato di iscrizione di cui al primo comma del presente articolo, viene restituito all'Ente all'atto della estinzione di tutti i conti intestati al titolare del certificato stesso, a seguito della cessazione della sua attività.

Art. 8.

I fondi disponibili in relazione al versamento dei contributi, di cui all'art. 1, o che si rendano disponibili in seguito a disinvestimenti, possono essere impiegati, secondo un piano determinato anno per anno dal Consiglio di amministrazione, il quale fissa le relative quote, nelle seguenti forme:

a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) annualità dovute dallo Stato;

c) cartelle o titoli equiparati emessi dagli Istituti esercenti il credito fondiario;

d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;

e) mutui a Istituti per le case popolari e alle cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato;

f) beni immobili;

g) mutui ipotecari;

h) piccoli prestiti agli agenti iscritti;

i) polizze di assicurazione.

Il piano annuale è sottoposto alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Gli investimenti diversi dall'acquisto di titoli di Stato devono in ogni caso garantire un utile superiore a quello che si ricaverebbe dall'acquisto di essi.

In ogni caso deve essere destinata a depositi sui conti correnti di cui al punto *d*), una percentuale del 20 % dei contributi predetti in modo da assicurare in ogni momento i fondi disponibili per le liquidazioni spettanti agli agenti.

Art. 9.

I singoli investimenti, nei limiti del piano annuale di cui all'articolo precedente, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'ente, che fissa di volta in volta le modalità ed il tasso di interesse per le operazioni di credito e la misura del canone annuo da realizzare per ciascun lotto di immobili che venga acquisito.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente può peraltro delegare la facoltà di deliberare al presidente per:

depositi sui conti correnti fruttiferi presso Istituti di credito;

mutui ipotecari inferiori a 20 milioni di lire;

piccoli prestiti agli agenti.

Art. 10.

Le richieste e le proposte di investimenti sono portate all'esame degli organi deliberanti previa acquisizione dei documenti che garantiscono la libera disponibilità dei beni offerti in garanzia o in vendita e la sussistenza dei requisiti soggettivi degli interessati che a norma dell'art. 8 possono compiere operazioni con l'Ente.

Detta documentazione deve essere integrata, per l'acquisto di beni immobili, da una relazione tecnica da effettuarsi da un perito di fiducia dell'Ente, da una relazione della Direzione dell'Ente stesso, da cui risulti il piano di impiego ed il reddito patrimoniale ricavabile, nonchè del parere del Comitato consultivo di cui all'art. 21.

Art. 11.

Dall'utile netto di esercizio viene ogni anno prelevata una percentuale del 10 % da destinarsi a scopi di assistenza agli agenti iscritti all'Ente.

Il residuo utile netto viene ripartito sui singoli conti individuali in misura percentuale pari all'incidenza dell'utile stesso sul totale dei capitali accreditati al 31 dicembre dell'anno precedente a ciascun esercizio.

Art. 12.

La liquidazione del conto individuale dell'agente relativo ai capitali accumulati con riferimento a ciascun rapporto di agenzia o rappresentanza, viene effettuata a richiesta dell'interessato, o dei suoi eredi, entro il termine massimo di due anni dalla cessazione di ciascun rapporto di agenzia o rappresentanza, termine previsto dall'art. 12 dell'accordo economico collettivo per la decadenza del relativo diritto.

Art. 13.

La decadenza di cui al precedente articolo non ha luogo qualora l'interessato richieda, e l'Ente vi acconsenta, di lasciare sospesa la liquidazione fino al compimento del 65° anno di età.

In tal caso il conto individuale continua ad essere integrato annualmente dalla quota di utili di cui all'art. 11 e la decorrenza del termine citato nell'articolo precedente per la richiesta di liquidazione, decorre dalla data di compimento del 65° anno di età.

In detta ipotesi, ove si verifichi premorienza dell'agente, il termine di decadenza, per gli eredi di esso, decorre dalla data della morte.

Art. 14.

Per ottenere la liquidazione della parte di contributi a carico della ditta versati sul proprio conto individuale, l'agente deve esibire attestazione della ditta da cui risulti, oltre la data di cessazione del rapporto, che la cessazione del rapporto stesso non sia dipesa da fatto o colpa dell'agente medesimo.

Si prescinde da tale attestazione quando siano trascorsi due anni dalla data di cessazione del rapporto senza che la ditta abbia richiesto il rimborso della sua quota parte di contributi.

Tale attestazione non occorre inoltre nel caso in cui l'agente abbia compiuto i 65 anni di età ed il rapporto relativamente al quale si chiede la liquidazione dei contributi, duri da 25 anni, oppure nel caso in cui la liquidazione venga chiesta dagli eredi e la morte del dante causa sia intervenuta in pendenza di rapporto di agenzia o rappresentanza.

La sentenza passata in giudicato che escluda il fatto o la colpa dell'agente nella cessazione del rapporto, tiene luogo dell'attestazione della ditta.

Art. 15.

Il rimborso a favore delle ditte della quota parte di contributi dalle ditte stesse versati, a seguito di risoluzione del rapporto per fatto o colpa dell'agente, viene eseguito su richiesta delle ditte, da effettuarsi entro il termine di due anni previsto dall'accordo economico collettivo 30 giugno 1938.

Nel caso peraltro che l'agente si opponga al rimborso di cui al comma precedente, deve dimostrare che esiste contestazione circa le cause di risoluzione del rapporto.

La esibizione da parte della ditta di sentenza passata in giudicato, che dichiari risolto il rapporto per fatto o colpa dell'agente, preclude ogni opposizione al rimborso.

Art. 16.

L'agente che abbia compiuto i 65 anni di età può chiedere la liquidazione delle somme maturate a suo favore sui conti relativi a ditte nei cui confronti il rapporto duri da oltre 25 anni ancorchè non vi sia cessazione del rapporto stesso.

In tale ipotesi l'Ente liquida solo gli accreditamenti relativi a contributi a carico dell'agente ed alle quote di utili allo stesso attribuite, riservandosi la liquidazione dei residui contributi a cessazione del rapporto.

Art. 17.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente, nel caso previsto dall'articolo precedente, può essere liquidato interamente il conto.

In tale caso l'Ente assume in proprio, salvo diritto di rivalsa, l'obbligo di reintegrare le ditte di quanto esse avessero diritto di ripetere all'agente nei confronti dei contributi versati in proprio.

Per l'esercizio di tale facoltà, l'Ente può assicurarsi contro il rischio relativo.

Art. 18.

L'esercizio dei diritti e facoltà derivanti dall'iscrizione all'Ente, nei casi in cui essi sono condizionati al requisito dell'età; possono essere esercitati dalle società per azioni o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, al compimento del 25° anno di istituzione di ciascun rapporto di agenzia o rappresentanza, oppure all'atto dello scioglimento della società.

Nel caso di società di fatto, società semplici, collettive o in accomandita semplice, i singoli soci possono esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione all'Ente individualmente ed in tale ipotesi l'Ente dà comunicazione alla società a cui l'interessato partecipa di tutti i provvedimenti adottati.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente, nei limiti consentiti dalla entità del prelevamento di cui al primo comma dell'art. 11, fissa annualmente le prestazioni assistenziali a favore degli iscritti all'Ente.

Art. 20.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono essere istituite prestazioni assistenziali a favore degli iscritti che volontariamente aderiscano alla costituzione di apposito fondo con versamenti suppletivi.

Art. 21.

Le decisioni di cui al secondo comma dell'art. 3, al secondo comma dell'art. 5, e le deliberazioni di cui al secondo comma dell'art. 9 sono adottate dal Presidente previo parere di un Comitato consultivo composto di due consiglieri di amministrazione da nominarsi dal Consiglio di amministrazione stesso, e di un componente del Collegio sindacale, dal Collegio medesimo designato.

Il presidente ha facoltà, inoltre, di avvalersi di tale Comitato quale organo consultivo per tutti gli affari relativi alla amministrazione dell'Ente.

Art. 22.

Il trattamento riservato agli iscritti in dipendenza del presente regolamento avrà effetto relativamente ai contributi accreditati sui singoli conti che non siano stati impiegati sulla base delle norme antecedenti.

(2734)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1953.

Incarico all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sicilia di provvedere alla nuova gestione della Cassa speciale mutua di previdenza per gli agenti della ferrovia Circumetnea.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1940, n. 3466, con il quale la gestione della Cassa speciale mutua di previdenza per gli agenti della ferrovia Circumetnea, istituita con il regio decreto 25 agosto 1913, n. 1160, fu affidata all'allora R. Circolo ferroviario d'ispezione di Palermo ora Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sicilia;

Premesso che con il citato decreto interministeriale fu dato incarico al predetto Ispettorato compartimentale di provvedere a tale gestione, sulla base delle direttive del Ministero dei trasporti, a mezzo del proprio funzionario distaccato a Catania, sig. ing. Salvatore Busacca;

Considerato che con decreto 28 febbraio 1952, numero 06960 (12) P. 1617, l'ing. Salvatore Busacca è stato nominato direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Emilia e la Romagna;

Constatato che per la gestione della suindicata Cassa mutua speciale di previdenza l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sicilia non può più avvalersi dell'opera dell'ing. Busacca trasferito a Bologna a seguito della predetta nomina;

Ritenuta la necessità di sostituire l'ing. Busacca nell'incarico;

Decreta:

Con decorrenza dal 1° del mese successivo alla data di emanazione del presente decreto, l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sicilia è incaricato di provvedere a mezzo del dott. ing. Bartolomeo Nencini, direttore della sezione di Catania, alla gestione della Cassa speciale mutua di previdenza per gli agenti della ferrovia Circumetnea.

Roma, addì 14 maggio 1953

p. *Il Ministro per i trasporti*
MATTARELLA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

(2745)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1953.

Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati », con sede in Siena, per il biennio 1953-55.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, relativo alla istituzione ed alla approvazione dello statuto dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati » in Siena;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1951, col quale venne nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Ritenuto che occorre provvedere ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto alla rinnovazione del Consiglio di amministrazione scaduto di carica per compiuto biennio;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati », con sede in Siena, è composto per il biennio 31 gennaio 1953-30 gennaio 1955 oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

1) Polini dott. Roberto, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

2) Ispettore del Servizio agrario della provincia di Siena, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

3) Pettinelli prof. Fulberto, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Siena;

4) Bruttini Ilio, in rappresentanza del comune di Siena;

5) Sgarroni cav. del lavoro Erasmo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena;

6) Lunghetti avv. Cesare, in rappresentanza della Azienda autonoma della stazione di turismo di Siena;

7) Ricasoli barone Luigi, in rappresentanza della Associazione degli industriali della provincia di Siena;

8) Celli Pietro, in rappresentanza dell'Associazione dei commercianti della provincia di Siena

9) Brini ing. Vittorio, in rappresentanza dell'Associazione degli agricoltori della provincia di Siena;

10) Carlucci Carlo, in rappresentanza dell'Associazione degli artigiani della provincia di Siena;

11) Cecchi Luigi, in rappresentanza della Camera confederale del lavoro di Siena;

12) Polloni Alessandro, in rappresentanza della Unione provinciale della C.I.L.S. di Siena;

13) Cinughi de Pazzi avv. Alessandro, in rappresentanza della Società di esecutori di pie disposizioni, Siena;

14) De Felici avv. Arturo, in rappresentanza del Consorzio vino Chianti Colli Senesi, Siena;

15) Querci avv. Carlo, in rappresentanza del Consorzio agrario provinciale di Siena;

16) De Ricco Valdo di Riccardo, in rappresentanza della Banca Popolare Senese;

17) Follonari ing. Nino, in rappresentanza della Associazione italiana industriali ed esportatori di vini, liquori e derivati, Roma;

18) Bozzini dott. Lidio, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo, Siena.

Roma, addì 26 maggio 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(2844)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.

Composizione del Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1949, con il quale è stato costituito il Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è scaduto il 7 agosto 1952 e che, pertanto, si rende necessario procedere anche alla ricostituzione del Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, ai sensi dell'art. 28 del citato regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Masetti Massimo, Olini Bruno, Pagani Umberto, Normanno Quinto: esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

Sanna dott. Agostino, Micheli dott. Luigi, Meledandri comm. Enrico: esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro;

Busca dott. Luigi: in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fraschetti dott. Francesco: in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Chiarotti prof. Cesare: in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

il capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

Giromini dott. Mario: in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Rustichelli dott. Vincenzo: in rappresentanza dei Consorzi provinciali antitubercolari;

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2735)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.

Ricostituzione del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1949, con il quale è stato costituito il Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è scaduto il 7 agosto 1952 e che, pertanto, si rende necessario procedere anche alla ricostituzione del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, ai sensi dell'art. 28 del citato regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è ricostituito come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Giua dott. Stefano, Pennesi dott. Nello, Formis Angelo, Fenizi Fenizio: esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

Fiorentino avv. Giorgio, Pilati dott. Giuseppe, Lo Vecchio Musti dott. Manlio: esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro;

Guerrieri dott. Danilo: in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fraschetti dott. Francesco: in rappresentanza del Ministero del tesoro;

De Donato dott. Vincenzo: in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Gennari prof. Giulio: in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2736)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1953.

Sostituzione di componenti della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1948, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Varese;

Vista la nota n. 1677 in data 13 aprile 1953, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Varese comunica che la locale organizzazione sindacale degli industriali ha rappresentato la necessità della sostituzione dei propri rappresentanti signori Alberto Faccin e Renzo Grampa, designando, a tal fine, i signori Paolo Bozzo ed Arturo Belli;

Decreta:

I signori Paolo Bozzo ed Arturo Belli sono chiamati a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Varese in sostituzione dei signori Alberto Faccin e Renzo Grampa.

Roma, addì 30 maggio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2875)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 30 maggio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jack A. Sulser, Vice console degli S.U.A. a Firenze.

(2799)

In data 30 maggio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Charles Richard Waddell, Vice console di Gran Bretagna a Venezia.

(2800)

In data 30 maggio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Forrest K. Geerken, Console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(2801)

In data 30 maggio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Emilio Sozzani, Console onorario di Guatemala a Torino.

(2802)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Meduno (Udine), della estensione di ettari 1352, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 agosto 1939, viene revocata.

La zona di ripopolamento e cattura di Vivaro (Udine), della estensione di ettari 1000 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 maggio 1952, viene revocata.

La zona di ripopolamento e cattura di Martignacco (Udine), della estensione di ettari 220 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 aprile 1939, viene revocata.

(2884)

Divieto di pesca in alcuni corsi e bacini d'acqua della provincia di Sondrio

Nel torrente Belviso, dalle sue origini fino al ponte di Ganda, e nei suoi affluenti, nel tratto stesso, nonchè nei laghetti alpini Nero, Verde, Rosso, Lavazza e Laghetto, siti nei territori dei comuni di Teglio ed Aprica (Sondrio) la pesca, comunque esercitata, è vietata fino alle ore 12 del 31 maggio 1955.

(2885)

MINISTERO DELLE FINANZE

Contrassegni di Stato per l'imposta di fabbricazione sull'acquavite di vino

La *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1953 ha pubblicato il decreto Ministeriale 30 dicembre 1952 concernente i contrassegni di Stato per l'imposta di fabbricazione sull'acquavite di vino.

Al riguardo si precisa che:

1) nel secondo comma, rigo 1°, dell'art. 4 la parola « precedente » deve leggersi « presente »;

2) il taglio dei contrassegni sia metallici sia di carta filigranata da applicare ai recipienti da litri 0,750 indicato in 4/5 deve intendersi corretto in quello di 3/4.

(2812)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un terreno in località Sarbia nel comune di La Spezia.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto *interministeriale* 10 ottobre 1952, n. 23, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno (mq. 1760) in località Sarbia nel comune di La Spezia.

(2810)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 giugno 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	627,25
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,90	627 —
» Milano	624,90	627 —
» Napoli	624,90	626 —
» Palermo	624,90	627,31
» Roma	624,88	627,375
» Torino	624,90	626 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	628,25

Media dei titoli del 17 giugno 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,55
Id. 3,50 % 1902	61,10
Id. 3 % lordo	70,30
Id. 5 % 1935	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	78,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,875
Id. 5 % 1936	92,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,925

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 17 giugno 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	627,19

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Rendita 5 % (1935)	150709 (nuda proprietà)	Guglielmo Michele fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Caruso Maria Teresa di Nicola vedova di Guglielmo Antonio, dom. in Andretta (Avellino), con usufrutto a quest'ultima	900 —
Id.	76474	Severino Emilia fu Berardino, nubile, dom. ad Avellino	375 —
Id.	188525 (nuda proprietà)	Cassa scolastica del Liceo-ginnasio « Norberto Turriziani » di Frosinone, con usufrutto a Turriziani Maria Teresa fu Norberto, dom. in Frosinone	3.350 —
Id.	230405 (nuda proprietà)	Cassa scolastica del Liceo-ginnasio governativo « Norberto Turriziani » in Frosinone, con usufrutto a Turriziani Maria Teresa fu Norberto, dom. in Frosinone	500 —
Id.	57603	Basile Germana fu Michele, moglie di Fisichella Francesco, dom. in Biancavilla (Catania), con vincolo dotale . .	2.400 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 giugno 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2819)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognomi nella forma originaria

N. 8338/I

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda della signora Devetacchi Maria vedova Cernic, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 10 ottobre 1938, n. 11154/38-I, nella forma originaria e precisamente da Devetacchi a Devetak;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato il decreto prefettizio 10 ottobre 1938, n. 11154/38-I, nel senso che il cognome della signora Devetacchi Maria vedova Cernic fu Giuseppe e della fu Maria Marusič, nata a Savogna d'Isonzo il 2 maggio 1892 e residente a Savogna d'Isonzo, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Devetak.

Il presente decreto a cura dell'Autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato alla interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 29 aprile 1953

Il prefetto: DE ZERBI

(2558)

N. 4439/I

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Cochelli Riccardo, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 10 maggio 1938, numero 23693/37-I, nella forma originaria e precisamente da Cochelli a Kokelj;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato il decreto prefettizio 10 maggio 1938, n. 23693/37-I, nel senso che il cognome del sig. Cochelli Riccardo fu Giuseppe e della Tomsic Caterina, nato a Savogna (Rupa) il 26 maggio 1895 e residente a Savogna d'Isonzo (Rupa), è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Kokelj.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Nemec Luigia fu Francesco e fu Tomazincic Caterina nata a Biglia il 27 marzo 1894, moglie.

Il presente decreto a cura dell'Autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 15 aprile 1953

Il prefetto: DE ZERBI

(2556)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Latina in data 13 marzo 1953, n. 6143, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina è costituita come appresso:

Presidente:

Vecchi dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Longo dott. Antonino, medico provinciale;

Custo prof. dott. Edilio, docente in ostetricia;

Pannullo dott. Vincenzo, libero esercente specializzato in ostetricia;

Carcone Cesira, ostetrica condotta.

Segretario:

Trapani dott. Gaetano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2654)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso ad un posto di operaio specializzato permanente e ad uno di operaio comune permanente presso l'officina meccanica annessa all'Ufficio centrale metrico e dei saggi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262,

Visto il regolamento speciale per il funzionamento della officina meccanica, annessa all'Ufficio centrale metrico e dei saggi, approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1925, n. 167;

Visto il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1232, che stabilisce nella tabella 1, annessa al decreto medesimo, il ruolo organico dei salariati permanenti addetti all'officina dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in data 12 dicembre 1946, n. 585 e sue successive modificazioni, guardanti il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello stato;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati permanenti dell'officina annessa allo Ufficio centrale metrico;

Visti la legge 8 aprile 1952, n. 212, ed il decreto Presidenziale 12 luglio 1952, n. 767;

Considerato che non vi sono in servizio operai temporanei;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di operaio specializzato, permanente, al quale è attribuita la qualifica di « meccanico - 1a categoria M », contemplata dalla tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e ad un posto di operaio comune, permanente, al quale è attribuita la qualifica di « meccanico - 3a categoria AO », contemplata dalla medesima tabella, presso l'officina meccanica annessa all'Ufficio centrale metrico e dei saggi.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale affari generali Divisione personale metrico via Molise n. 2, Roma), non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome e paternità, il luogo e data di nascita, lo stato civile ed il domicilio, ed elencare i documenti prodotti a corredo della domanda.

Nella domanda stessa, inoltre, i candidati dovranno indicare il mestiere esercitato, la qualifica per la quale viene chiesta l'assunzione nonchè gli stabilimenti governativi o privati, presso i quali abbiano eventualmente prestato servizio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esso sia successivamente intervenuta amnistia od indulto.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

e) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) a *d*) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi di grado militare per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

g) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati ed invalidi in dipendenza di azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ad opera di elementi slavi.

Non sono ammessi a tale beneficio a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*,

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

h) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951, trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

i) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto ed a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542, sono elevate:

l) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da *a*) ad *m*) sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato di compimento dell'istruzione elementare, oppure certificato di compimento dell'istruzione elementare fino alla classe più elevata esistente nel Comune o frazione di residenza, purchè tale certificato sia accompagnato da una attestazione, in tal senso, del sindaco, munita del visto dell'ispettore scolastico. In mancanza di detti titoli di studio, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati, dopo l'esecuzione del lavoro di saggio o dell'eventuale esperimento pratico ad un esame d'idoneità per accertare se i candidati stessi sappiano leggere e scrivere e se abbiano conoscenza almeno elementare dell'aritmetica.

3. Certificato comprovante di avere esercitato eventualmente il mestiere per il quale è indetto il concorso.

4. Certificato municipale di vaccinazione dal quale risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non rimonti a più di un anno.

5. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto.

6. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere quest'ultima dichiarazione.

7. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

8. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi, dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 2, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva in bollo da L. 24. Questo certificato se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

10. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 32 con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato da una Amministrazione statale, l'interessato dovrà precisarne gli estremi del rilascio.

11. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

12. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo di una Amministrazione statale dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui al n. 6, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marche da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 24, dalla quale risulti che siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 32, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5 purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 5.

La Commissione da nominarsi a norma degli articoli 20 e 36, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti, sarà composta, ai sensi dell'art. 11 del regolamento speciale per i salariati dell'officina meccanica annessa all'Ufficio centrale metrico e dei saggi, approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1925, dal capo del Servizio metrico e dei saggi del Ministero, o da un suo delegato, quale presidente, dal direttore dell'Ufficio centrale metrico, quale tecnico, e da un medico designato dal Ministero.

Un funzionario designato dal Ministero eserciterà le funzioni di segretario della predetta Commissione, la quale classificherà i concorrenti con un voto espresso in decimi.

Detta Commissione esprimerà il suo giudizio redigendo, per ciascun candidato, su apposito modulo, un certificato nel quale dovranno essere dettagliatamente descritte le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate, in modo che le medesime non possano dagli ammessi essere attribuite in prosieguo di tempo a causa di servizio.

La Commissione, infine, dovrà far risultare dal verbale la classificazione dei candidati per ordine di robustezza e farà presente ai candidati stessi che non sono consentite visite di appello.

Art. 6.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti sarà nominata un'altra Commissione, la quale, a norma dell'art. 21 del citato regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del secondo comma dell'art. 11 del regolamento speciale approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1925, sarà composta:

dal capo del Servizio metrico e dei saggi del Ministero, o da un suo delegato, quale presidente;

da un insegnante di macchine di un Istituto superiore della Repubblica e dal direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi. Un funzionario designato dal Ministero eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 7.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritta dall'art. 15, lettera *e*) del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà accertata con l'esecuzione di una prova d'arte che consisterà:

per l'operaio specializzato, nella costruzione di un congegno meccanico o parte di esso su disegno quotato, richiedente l'eventuale ausilio di macchine utensili comuni;

per l'operaio comune, nella costruzione di un elemento di macchina o di attrezzo semplice, su disegno quotato, richiedente l'eventuale ausilio di macchine utensili comuni.

Ciascuna prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della Commissione di cui all'articolo precedente, la quale esprimerà, in apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in decimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento e formando fra essi, in tal modo, una classificazione preliminare.

Per ciascun partecipante al concorso di operaio specializzato, detta Commissione proporrà, in relazione al punto di merito conseguito, la misura della classe di paga provvisoria, contenendola tra la paga minima e massima normale, secondo le norme previste dagli articoli 21, 27, 28 e 35 del regio decreto 31 dicembre 1934, n. 2262.

La esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Art. 8.

La graduatoria definitiva dei candidati riconosciuti idonei risulterà dalla somma del punto assegnato per l'idoneità fisica e di quello assegnato per la capacità professionale.

Il voto minimo complessivo per essere dichiarati idonei a coprire i posti messi a concorso è di 12/20 e i voti parziali che concorrono alla formazione del voto complessivo non possono essere inferiori a 6/10.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 26 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2262, e successive modificazioni.

I concorrenti che abbiano superato le prove e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 9.

Il periodo di prova per i vincitori del concorso sarà non inferiore a sei mesi.

Coloro che non dimostreranno di possedere un conveniente grado di abilità professionale o che risulteranno, per qualsiasi motivo, disadatti al servizio, anche prima del termine del periodo di prova, verranno licenziati senza alcuna indennità.

Le spese di viaggio che gli operai di nuova nomina dovranno sostenere per raggiungere la sede di servizio saranno a carico degli interessati.

Art. 10.

Il Ministero comunicherà tempestivamente agli interessati le località, i giorni e le ore in cui si effettueranno le prove del concorso.

Gli aspiranti dovranno presentarsi nei giorni e nelle ore suddetti per essere sottoposti alle prove di cui al presente decreto. Coloro che non si presenteranno in detti giorni ed ore, perderanno il diritto all'ammissione al concorso.

Art. 11.

Nei riguardi dei vincitori del concorso che non raggiungano nel termine stabilito la sede di Roma ove dovranno iniziare il periodo di prova presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi, il rispettivo decreto di nomina sarà dichiarato privo di effetti giuridici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1953
Registro n. 1 *Industria e commercio, foglio n.* 325. — ALIFFI

(2764)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI DEI MILITARI DI CARRIERA DELL'ESERCITO

Concorso per titoli per il conferimento di centocinquanta posti gratuiti in collegio per l'anno scolastico 1953-54 a orfani dei militari di carriera dell'Esercito.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di centocinquanta posti gratuiti in collegio per l'anno scolastico 1953-54 a orfani dei militari di carriera dell'Esercito.

La partecipazione al concorso è limitata agli orfani di sesso maschile che debbono frequentare le classi 4ª e 5ª elementare e la 1ª classe di scuola media, e che abbiano non meno di otto anni di età e non più di tredici al 30 settembre 1953.

I vincitori del concorso saranno ricoverati nel Collegio di Villa Favorita in Resina (Napoli).

Le domande redatte da coloro che esercitano la patria potestà o la tutela debbono pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito, presso il Ministero della difesa-Esercito, via Napoli n. 42, Roma, entro il 15 luglio 1953.

Detto termine è improrogabile. Le domande non pervenute in tempo debito o non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Le domande di ammissione al concorso degli orfani debbono essere corredate dei seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita in duplice copia, debitamente legalizzato;

2) certificato dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante e debitamente legalizzato;

3) atto notorio dal quale risulti il nome del genitore superstite esercente la patria potestà, o atto di nomina del tutore se l'orfano è privo di ambedue i genitori;

4) certificato medico di sana costituzione fisica, integrato da referto di esame radiologico, o schermografico, o radioscopico del torace, rilasciato da un medico civile o militare e autenticato dalla competente autorità civile o militare; per coloro che risiedono in località sprovviste di impianti radiologici il medico dovrà far risultare l'impossibilità di allegare il referto di esame radiologico, schermografico o radioscopico del torace;

5) certificato di vaccinazione o rivaccinazione antivaiolosa e antidifterica, debitamente legalizzato;

6) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati dal concorrente nello scrutinio finale o nella sessione estiva d'esami per la promozione alle classi sopra specificate, debitamente legalizzato;

7) atto, certificato o estratto dell'atto di morte del padre, debitamente legalizzato;

8) documento da cui risultino i titoli di preferenza per l'ammissione (morte del padre in guerra o per lesioni o malattie dipendenti da cause di servizio), nonchè i dati circa il grado rivestito dal padre, l'Arma e il Servizio cui apparteneva, la categoria e se all'atto del decesso si trovava in servizio o meno e, in caso affermativo, presso quale Ente;

9) domanda di iscrizione alla classe che l'allievo dovrà frequentare;

10) documenti attestanti la situazione economica (certificato di povertà, atto notorio, o altro documento probatorio).

Gli aspiranti che dal Consiglio di amministrazione dell'Opera saranno dichiarati vincitori del concorso, secondo i criteri stabiliti dall'art. 4 dello statuto organico dell'Opera stessa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487, dovranno — all'atto del ricovero in collegio — presentare due fotografie formato tessera autenticate.

Roma, addì 28 maggio 1953

Il presidente: gen. Mario TIRELLI

(2841)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria del concorso a otto posti di esperto di 4ª classe in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo degli esperti degli Istituti di sperimentazione agraria, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1951, registro n. 9, foglio n. 373, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 16 novembre 1951, con il quale è stato indetto un concorso per esami a otto posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo degli esperti degli Istituti di sperimentazione agraria;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1952, registro n. 9, foglio n. 382, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1952, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte di esame;

Visti gli atti della predetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 10 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per esami a otto posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*), indetto con il decreto citato nelle premesse:

1. Dell'Aquila Antonio . . . . . punti 34,50
2. Gosen Olimpio . . . . » 32 —
3. Manzo Pellegrino (combattente) . . . » 31,50
4. Arretini Cesare . . . . » 31,25
5. Grossi Pellegrino . . . . » 31 —
6. Follesa Benito (combattente) . . . . » 30,75
7. Loi Tullio (combattente) . . . » 29 —
8. Pennisi Francesco (combattente) . » 28,75

Sono dichiarati idonei del concorso di cui alle premesse i seguenti candidati:

1. Liuzzo Alberto . . . . punti 30,25
2. Pitoni Silvio . . . . . . » 29,75
3. Dell'Aquila Vincenzo . . . . . » 29,50
4. Cavallero Giuseppe . . . . . » 29,25
5. Martino Edmondo . . . . . » 29 —
6. Genovese Mario (combattente) . . . » 28,50
7. Guiducci Mauro . . . . » 28,25
8. Torresin Alfonso (combattente) . . . » 28 —
9. Cavaliere Corrado . . . . . » 28 —
10. Fabiani Alberto . . . . . . » 27,50
11. Leomanni Gino (combattente) . . . » 27 —
12. Bucci Mario . . . » 27 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1953
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 144

(2741)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a cinquantasei posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo amministrativo centrale, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1952, registro 9, foglio 383, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquantasei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo amministrativo centrale, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951;

Ritenuta la necessità che sia sostituito nelle funzioni di presidente della Commissione suddetta il consigliere di Stato dott. Filippo Manlio Presti, impossibilitato ad espletare l'incarico per motivi di salute;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Guido Landi è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a cinquantasei posti di vice segretario in prova di cui alle premesse, in sostituzione del consigliere di Stato dott. Filippo Manlio Presti.

Al consigliere di Stato dott. Guido Landi spetta, per l'incarico conferitogli, il compenso previsto dall'art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1953
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 346.

(2759)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove del concorso a cinque posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo B del personale tecnico della Zecca, indetto con decreto Ministeriale 22 agosto 1952.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 22 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1952, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 263, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 223 del 25 settembre 1952, col quale è stato indetto un concorso per esame e per titoli a cinque posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale tecnico della Zecca;

Visto l'art. 3 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1691;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza lo svolgimento delle prove d'esame del suindicato concorso nei giorni 8, 9, 10 e seguenti del mese di luglio 1953;

Decreta:

La prova scritta di cultura generale e tecnica e la prova grafica di disegno tecnico del concorso per esame e per titoli a cinque posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale tecnico della Zecca, indetto con decreto Ministeriale 22 agosto 1952, avranno luogo in Roma, presso la Zecca, nei giorni 8 e 9 luglio 1953.

Nei giorni 10 luglio 1953 e seguenti avrà luogo, sempre in Roma, presso la Zecca, l'esperimento pratico di lavoro relativo al concorso anzidetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1953

p. *Il Ministro*: AVANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1953
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 341.

(2923)

MINISTERO DELLE FINANZE

Decreto di rettifica concernente la graduatoria del concorso a seicento posti di computista in prova nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1952, registro n. 7 Finanze, foglio n. 76, con il quale venne approvata la graduatoria generale di merito del concorso per esami a seicento posti di computista in prova nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei Servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 9 maggio 1949;

Ritenuta la necessità di rettificare il nominativo di un candidato vincitore;

Decreta:

Al numero 336 degli articoli 1 e 2 della graduatoria del concorso per esami a seicento posti di computista in prova nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 9 maggio 1949, il nominativo Matteazzi Tiziano si rettifica in Mattiazzi Tiziano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1953
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 382. — LESEN

(2708)

PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il decreto prefettizio n. 13521 in data 10 febbraio 1952, con cui è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Chieti, Vasto, Ortona, Guardiagrele e consorzio San Vito Chietino-Treglio;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità n. 204.2/12451 in data 24 ottobre 1952, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto il successivo decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità n. 20422.2.340.3.8181 del 14 marzo 1953, con cui è stata disposta la sostituzione di un componente la Commissione;

Vista la graduatoria dei concorrenti rassegnata dalla predetta Commissione;

Accertato che le operazioni del concorso in parola si sono svolte con regolarità e in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto 21 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 23 del suddetto regolamento dei concorsi sanitari;

Decreta:

La graduatoria compilata dalla competente Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario nella provincia di Chieti è approvata nelle seguenti risultanze:

1. Della Porta dott. Donato	punti	138 —	su 200
2. Bargagna dott. Piero	»	132,25	»
3. Petterossi dott. Alfredo	»	116,50	»
4. Breber dott. Giovanni	»	109,95	»

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per giorni otto consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 16 maggio 1953

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il precedente decreto pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Chieti, Vasto, Ortona, Guardiagrele e consorzio San Vito Chietino-Treglio;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate da ciascun candidato nella domanda di partecipazione al concorso stesso;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono nominati in via di esperimento titolari dei posti di ufficiale sanitario a fianco di ciascuno indicati:

1) Della Porta dott. Donato: titolare di Guardiagrele;
2) Bargagna dott. Piero: titolare di Chieti;
3) Petterossi dott. Alfredo: titolare di Ortona;
4) Breber dott. Giovanni: titolare del consorzio San Vito Chietino-Treglio.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio improrogabilmente il 1° luglio 1953.

Le suddette nomine si intendono fatte con l'osservanza delle norme tutte contenute nel precitato testo unico sulle leggi sanitarie.

I sindaci dei Comuni sopraelencati sono incaricati, per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto e di darne partecipazione agli interessati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente decreto sarà a cura dei suddetti sindaci pubblicato per la durata di giorni otto consecutivi, nell'albo pretorio dei Comuni.

Chieti, addì 16 maggio 1953

Il Prefetto.

(2711)

PREFETTURA DI MACERATA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico-chirurgo vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 7573 del 4 marzo u. s., con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo condotto bandito con decreto prefettizio n. 27302 del 30 dicembre 1950;

Visto il proprio decreto n. 7574 del 4 marzo u. s., successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinunzia del dott. Flavio Felici si è resa vacante la 1ª condotta medica di Porto Recanati;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Massimo Cocciolillo è dichiarato vincitore della 1ª condotta medico-chirurgica di Porto Recanati in sostituzione del dott. Flavio Felici, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 16 maggio 1953

Il prefetto: CARELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 7573 del 4 marzo u. s. con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo condotto bandito con decreto prefettizio n. 27302 del 30 dicembre 1950;

Visto il proprio decreto n. 7574 del 4 marzo u. s., successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Giorgetti Domenico si è resa vacante la condotta medica di Serrapetrona;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Serangeli Romualdo è dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica di Serrapetrona in sostituzione del dott. Giorgetti Domenico, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 16 maggio 1953

Il prefetto: CARELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 7573 del 4 marzo 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo condotto bandito con decreto prefettizio n. 27302 del 30 dicembre 1950;

Visto il proprio decreto n. 7574 del 4 marzo 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Francesco Trabalza si è resa vacante la condotta medica del comune di Sefro;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Serangeli Romualdo è dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica del comune di Sefro in sostituzione del dott. Francesco Trabalza, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 26 maggio 1953

Il prefetto: CARELLI

(2713)

PREFETTURA DI MACERATA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico-chirurgo vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 7573 del 4 marzo 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo condotto bandito con decreto prefettizio n. 27302 del 30 dicembre 1950;

Visto il proprio decreto n. 7574 del 4 marzo 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Massimo Cocciolillo si è resa vacante la 2ª condotta medico-chirurgica di Montecosaro;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Domenico Giorgetti è dichiarato vincitore della seconda condotta medico-chirurgica di Montecosaro in sostituzione del dott. Massimo Cocciolillo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 29 maggio 1953

Il prefetto: CARELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 7573 del 4 marzo 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo condotto bandito con decreto prefettizio n. 27302 del 30 dicembre 1950;

Visto il proprio decreto n. 7574 del 4 marzo 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia dei dottori Gatti Severino, Trabalza Francesco, Serangeli Romualdo e Ferroni Federico si è resa vacante la condotta medica del comune di Ussita;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Paganelli Antonio è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Ussita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 30 maggio 1953

Il prefetto: CARELLI

(2728)

PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 5/750 del 4 febbraio 1952, col quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1951;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1951:

1. Rigali Domenico . . . . punti 51,63
2. Bilotti Rolando . . . . » 48,22
3. Gemignani Giovanni . . . . » 47,88
4. Beluffi Luigi . . . » 47,63
5. Giambastiani Giuseppe . . . . » 47,47
6. Pifferi Benito . . . » 47,25
7. Soldani Walter . . . » 47,13
8. Franceschi Bernardo . . . » 46,99
9. Valiensi Giovanni . . » 46,77
10. Tanteri Torquato » 46,73
11. Giovannini Bruno . . . . » 46,50
12. Garofalo Antonio . . » 46,45
13. Franchini Mauro Antonio . » 46,42
14. Bocci Zeno . . . » 46,18
15. Brondolo Ernesto . . . . . . » 45,11
16. Romani Luciano . . . . . » 43,65
17. Magliano Antonio . . . . . . » 43,50
18. Ricchetti Bruno . . . . . . » 41,12
19. Tronconi Francesco . . . . . » 40,69
20. Rossi Mario . . . . . » 40,13
21. Bossini Luciano » 39,43
22. Guerrini Alberto » 38,62

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 25 maggio 1953

Il prefetto: LAURA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 16040/San., del 25 maggio 1953, col quale è stata approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1951, indetto con decreto prefettizio n. 5/750 del 4 febbraio 1952;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle sedi ai candidati risultati idonei;

Visto l'ordine delle preferenze indicato dai concorrenti nelle proprie domande di ammissione al concorso;

Ritenuto che il dott. Bilotti Rolando, secondo in graduatoria, ha chiesto la sola condotta di Lucca, vinta dal dott. Rigali Domenico;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso citato in premessa, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Rigali Domenico: Lucca Centro;
2) Gemignani Giovanni Piazza al Serchio;
3) Beluffi Luigi: Stazzena-Molina;
4) Giambastiani Giuseppe: Giuncugnano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 27 maggio 1953

Il prefetto: LAURA

(2766)

PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nei consorzi di Casarsa e di Villa Santina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il decreto prefettizio n. 54450/Vet., in data 30 dicembre 1949, col quale venne bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti presso i consorzi di Casarsa e di Villa Santina;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso ed il verbale 2 febbraio 1953 con la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comune e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Tassini dott. Arturo . . punti 118,160
2. Chiapolino dott. Giovanni . . . » 106,665
3. Trevisan dott. Giorgio . . . . » 106,535
4. Pauluzzi dott. Luigi . . . . . » 106,085
5. Mizzau dott. Guido . . . . . » 100,250
6. Cisilino dott. Egidio . . . . . » 96,945
7. Calvi dott. Athos . . . . » 95,370
8. Ganzitti dott. Odorico . . . » 93,355
9. Fanzio dott. Bruno . . . » 91,980
10. Cargnelutti dott. Giovanni . . . » 83,305
11. Comelli dott. Dino . . » 73,325
12. Picotti dott. Antonio . . . . . » 72,075
13. Donada dott. Realdo . . . » 70,910
14. Rugo dott. Luigi . . . . » 68,000
15. Bove dott. Domenico . » 67,500
16. Porzio dott. Emilio . . » 64,345
17. Bressan dott. Antonio » 57,640
18. Pellegrini dott. Giacomo » 53,000

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Udine, addì 25 maggio 1953

Il prefetto MOZZI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 29161 Vet., in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso ai posti di veterinario condotto presso i consorzi di Casarsa e di Villa Santina, bandito con decreto n. 54450 Vet., del 30 dicembre 1949;

Viste le domande dei concorrenti, dalle quali risultano le sedi richieste da ciascuno di essi in ordine di preferenza;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte veterinarie consorziali a fianco di ciascuno di essi indicate:

Tassini dott. Arturo: Villa Santina;
Chiapolino dott. Giovanni: Casarsa.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Udine, addì 25 maggio 1953

Il prefetto: MOZZI

(2768)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.